

AC News

Tax, Vat, Customs, Legal, Accounting

4 febbraio 2022



AC

News

SEMAFORO VERDE PER LA RIVALSA IVA (POST ACCERTAMENTO) SE CAMBIA LA PARTITA IVA DEL COMMITTENTE

Un soggetto passivo può chiedere la riapertura della partita IVA ed emettere note di variazione in aumento, al fine di esercitare la rivalsa dell'imposta versata in sede di adesione, intestando il documento alla nuova partita IVA del committente.

Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 41 pubblicata ieri, 21 gennaio 2022.

Il caso esaminato riguarda una professionista che ha fruito del privilegiato regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011), pur in assenza dei relativi requisiti di legge. Tale violazione è stata definita tramite accertamento con adesione. Le fatture emesse senza applicazione dell'IVA si riferiscono, per l'importo maggiore, alle operazioni effettuate dal predetto soggetto passivo nei confronti del marito professionista. Entrambi i coniugi hanno chiuso la propria partita IVA; tuttavia, il marito ne ha aperta una nuova per svolgere la medesima attività di prima.

La professionista ha presentato istanza di interpello chiedendo se può avvalersi dell'art. 60 del DPR 633/72 e, dunque, riaprire la partita IVA al solo fine di esercitare la rivalsa dell'imposta, corrisposta in sede di adesione, nei confronti della nuova partita IVA del marito.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha premesso che l'art. 60, ultimo comma, del DPR 633/72 consente:

- al cedente o prestatore, di esercitare il diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata, purché le somme dovute all'Erario siano state definitivamente versate;
- al cessionario o committente, di detrarre l'IVA pagata a titolo di rivalsa, in presenza delle condizioni per esercitare tale diritto.

Nelle ipotesi di accertamento, la disposizione è finalizzata a ripristinare la neutralità dell'imposta, la quale è garantita dal meccanismo della rivalsa e del diritto alla detrazione. In questo modo, si può assicurare il normale funzionamento dell'IVA che deve gravare sui consumatori finali e non sugli operatori economici.

L'Agenzia delle Entrate ha poi confermato che è possibile aprire la partita IVA anche in un momento successivo all'attività di controllo, al solo fine di esercitare la rivalsa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2013, § 2.5).

Nel caso di specie, inoltre, la rivalsa può essere esercitata nonostante la partita IVA del committente sia diversa da quella indicata nella fattura originaria. Infatti, il committente è una persona fisica che, dunque, non si è "estinta", come è avvenuto, invece, nelle fattispecie esaminate dalla precedente prassi amministrativa in relazione a persone giuridiche (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 84/2018 e 176/2019). In quell'occasione, la rivalsa non era stata ritenuta più esercitabile, poiché la società committente si era estinta.

Nella vicenda oggetto d'analisi, è stata riconosciuta la sussistenza di una continuità soggettiva che permette di attribuire al professionista, da un punto di vista sostanziale, l'identità di "committente originario", seppure tale soggetto sia fiscalmente individuato da una partita IVA diversa da quella utilizzata nell'operazione originaria. D'altra parte, come osservato dall'Agenzia delle Entrate, una persona fisica mantiene sempre lo stesso codice fiscale che rappresenta, ai fini della fatturazione dell'IVA di rivalsa, l'elemento di continuità con il passato, nel caso il committente continui a svolgere la stessa attività.

In conclusione, è stata riconosciuta alla professionista la facoltà di chiedere la riapertura della partita IVA e di emettere note di variazione in aumento, allo scopo di esercitare la rivalsa dell'imposta versata in sede di adesione, intestando il documento alla nuova partita IVA del marito committente. A questo fine, nelle note di variazione in aumento occorre indicare, fra l'altro:

- il codice fiscale del committente;
- i riferimenti della fattura originaria;
- gli estremi identificativi dell'avviso di accertamento.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

ESTRATTI DI RUOLO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO IMPUGNABILI SOLO NEI CASI TASSATIVAMENTE PREVISTI

Durante consueto appuntamento di Telefisco 2022, è stato chiesto se la norma introdotta con l'art. 3-bis del DL 146/2021 sia retroattiva e se abbia, quindi, ricadute sui contenziosi instaurati per impugnare gli estratti di ruolo prima della sua entrata in vigore.

Come noto, l'art. 3-bis del DL 146/2021 ha modificato l'art. 12 del DPR 602/73, stabilendo che l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile e che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, tranne che nelle ipotesi tassativamente indicate.

Si tratta, a ben vedere, dell'ipotesi in cui il carico possa pregiudicare la partecipazione a gare d'appalto, come previsto dall'art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce l'esclusione obbligatoria per le irregolarità tributarie e contributive più "gravi", e facoltativa in alcune ipotesi indicate.

Ulteriore causa che legittima l'impugnazione dell'estratto di ruolo è l'esistenza di debiti che possano compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Sul punto, l'art. 48-bis del DPR 602/73 prevede che le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo almeno pari a 5.000 euro, debbano inviare una segnalazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e nel caso in cui dovessero risultare carichi pendenti almeno pari a 5.000 euro, il pagamento viene sospeso e si attiva il pignoramento presso terzi delle somme.

Da ultimo, ma non per importanza, con una norma generale, il legislatore, subordinando l'impugnazione al verificarsi di un possibile pregiudizio, ha previsto che il contribuente possa, comunque, impugnare il ruolo e la cartella nel caso in cui rischi di perdere un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che con l'art. 3-bis del DL 146/2021 il legislatore, sulla base di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che più volte avrebbe ribadito la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, è intervenuto per affermare a livello legislativo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, tranne nei casi tassativamente previsti, caratterizzati dall'esistenza di un interesse di tutela immediata.

In realtà, parrebbe vero il contrario, giacché la consolidata giurisprudenza di legittimità, in specie la

sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 2 ottobre 2015 n. 19704 riconosce che, se la cartella di pagamento o l'accertamento esecutivo non sono stati validamente notificati, il contribuente può ottenere tutela ricorrendo quando, in concreto, ha avuto contezza dell'atto.

La norma si applica ai ricorsi notificati dal 21 dicembre 2021

Tale situazione si verifica, nella normalità dei casi, quando il contribuente (o, meglio, il normale cittadino) si rechi, per qualsiasi motivo, presso l'ente creditore e scopra la presenza di carichi pendenti, facenti capo ad una cartella di pagamento non validamente notificata. In tali casi, il funzionario dell'Agente della Riscossione normalmente rilascia al contribuente il c.d. "estratto di ruolo" (consistente in un mero elenco delle posizioni debitorie del contribuente) e il contribuente può impugnare tale atto per dimostrare la mancata notifica della cartella di pagamento, chiedendo, per detta ragione, che venga dichiarata la nullità. In tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno chiaramente sancito come, tecnicamente, il ricorso non riguardi l'estratto di ruolo (atto non impugnabile) ma la cartella di pagamento non notificata.

È evidente che con l'approvazione dell'art. 3-bis del DL 146/2021 è stata notevolmente limitata la possibilità per il contribuente di ottenere tutela, rivolgendosi al giudice, nel caso in cui venga a conoscenza di un estratto di ruolo e non ricorra una delle ipotesi previste per poterlo impugnare.

A cura di

Avv. Vincenzo Cristiano

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti (team accertamento e contenzioso tributario) rimane a disposizione dei propri clienti per effettuare l'analisi della propria situazione fiscale in relazione a pendenze esattoriali e pianificare, così, le migliori strategie di difesa.

MODELLI INTRAT: RIVISTA LA STRUTTURA PER IL 2022

Con la determinazione n. 493869/2021 dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, d'intesa con le Entrate e l'ISTAT, sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e le nuove istruzioni di compilazione. Le nuove modalità di presentazione si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'anno 2022.

Sono confermate le precedenti modalità per gli elenchi riferiti al quarto trimestre 2021 o al mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 gennaio 2022.

La presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 41 comma 2-ter del DL 331/93, fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.

Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest'ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);
- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale "99500000", senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata (colonna 7);
- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).

Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello INTRA-1, vale a dire il nuovo elenco INTRA-1 sexies, per le operazioni in regime di "call-off stock", alla luce della nuova disciplina di cui all'art. 41-bis del DL 331/93. Nel modello, sono fornite le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di "call-off stock". La compilazione dell'elenco INTRA-1 sexies diviene, così, un adempimento che si aggiunge alla tenuta del registro di cui all'art. 50 comma

5-bis del DL 331/93, ove riportare l'identità e il numero di partita IVA del soggetto passivo destinatario dei beni. La tenuta del registro è, infatti, una delle nuove condizioni per il regime di "call-off stock" ai sensi del richiamato art. 41-bis del DL 331/93.

Per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis), è confermata l'abolizione della presentazione su base trimestrale.

Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all'ammontare delle operazioni in valuta.

Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:

- è possibile avvalersi del codice convenzionale "99500000", nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest'ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).

Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell'obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).

Non è più prevista l'indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento. Resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).

Abolito l'obbligo per le cessioni a San Marino.

A cura di
Avv. Vincenzo Cristiano

DONAZIONI INDIRETTE DI IMMOBILI (CASS. CIV. ORD. 3 DICEMBRE 2021, N. 38274)

Con la sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata sul caso della dazione di un assegno bancario di rilevante importo (100.000 euro), tratto per consentire al prenditore di rilevare le quote dei fratelli in relazione a un immobile oggetto di comunione ereditaria.

La Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ravvisato l'esistenza di una donazione indiretta dell'immobile, come tale sottratta alla forma solenne prevista per il contratto di donazione (art. 782 c.c. e art. 48 L. n. 89/1913, che rispettivamente prescrivono la stipulazione per atto pubblico e la necessaria presenza di due testimoni).

Il ricorso per cassazione, proposto dall'erede del soggetto che aveva spiccato l'assegno, veniva accolto prevalentemente per ragioni che attengono all'errata valutazione di elementi probatori; tema che qui non interessa approfondire. Di sicuro interesse sono invece due punti di diritto considerati dalla nostra Corte Suprema in sede di motivazione.

(1) Anzitutto, è confermato il principio secondo cui "nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto" (§3; cfr. anche Cass., Sez. unite, 27 luglio 2017, n. 18725).

L'atto di donare una somma di denaro (che verrà poi impiegata per l'acquisto di un immobile) può quindi configurarsi tanto come donazione diretta quanto come donazione indiretta.

Si ha donazione diretta (del denaro) quando la somma elargita è impiegata successivamente dal beneficiario in un acquisto immobiliare con propria autonoma e distinta determinazione; si ha donazione indiretta (dell'immobile) quando il donante ha inteso beneficiare il donatario di una somma di denaro con il precipuo scopo di fornirgli la provvista per l'acquisto di un immobile, che deve intendersi dunque come il vero oggetto della liberalità.

La distinzione è di massima rilevanza: se la dazione di denaro si configura come donazione indiretta dell'immobile, sul piano civilistico essa sarà valida ed efficace anche se eseguita senza l'ausilio di un notaio. La conclusione si trae dalla lettura dell'art. 809 c.c.: esso, nel designare quali norme in materia di donazione si applicano anche agli altri atti di liberalità (tra i quali sono ricomprese le cd. donazioni indirette), non richiama la disposizione che prescrive la forma dell'atto pubblico (art. 782 c.c.).

È poi il caso di ricordare, sul piano tributario, che l'imposta di donazione "non si applica nei casi di donazione o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto" (art. 1, comma 4-bis, D.lgs. n. 346/1990). Ne discende che se è provato il collegamento tra la dazione monetaria e l'acquisto dell'immobile, la somma elargita non sarà soggetta all'imposta di donazione. A tal proposito la Cassazione (24 giugno 2016, n. 13133) ha tuttavia precisato che la liberalità indiretta può dirsi "collegata" (e quindi esente da imposta) solo se è espressamente menzionata nel contratto di compravendita: il donatario dovrà quindi dichiarare nell'atto di acquistare l'immobile grazie alla provvista fornitagli dal donante.

(2) La sentenza in esame affronta infine un secondo tema: pacifico che la donazione indiretta di immobile ricorra quando il donante mette a disposizione del donatario una somma per acquistare l'intera proprietà, ci si chiede se essa possa configurarsi anche rispetto ad una quota di proprietà. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ancora divisa, essendosi pronunciata sia a favore (Cass., 17 aprile 2019 n. 10759) sia contro (Cass., 31 gennaio 2014 n. 2149) tale possibilità.

La decisione qui commentata sposa l'orientamento favorevole, a condizione "che risulti con univocità che il denaro fu elargito allo specifico fine di fare pervenire nel patrimonio del donatario 'la frazione di quel determinato immobile' corrispondente alla parte del prezzo pagato con la provvista fornita dal donante. Solo in presenza di una tale prova si potrebbe riconoscere che (...) l'arricchimento del donatario non è nel denaro, ma nella frazione del bene acquistato" (§5).

A cura di

Avv. Carlo Maria Cattaneo

LA PERIZIA TARDIVA NON OSTACOLA L'IPER-AMMORTAMENTO

Con la risposta all'interpello n. 62 del 3 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per ribadire i chiarimenti forniti in materia di iper-ammortamento, confermando, quindi, le conclusioni sia della propria precedente risoluzione 27/E/2018, sia della circolare 4/2018 di Assonime.

In particolare, l'esito del predetto interpello ha ribadito che l'istituto dell'iper-ammortamento può essere effettivamente utilizzato a partire dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò dovesse avvenire "tardivamente", fermo restando che, ai soli fini dell'individuazione della disciplina agevolativa applicabile, rileva il momento di effettuazione dell'investimento.

Come ormai noto, al fine di poter beneficiare della predetta agevolazione, "l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante [...], ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura".

Come ricorda anche la circolare n. 4/2017, per beneficiare dell'iper-ammortamento, i beni materiali di cui all'allegato A devono, quindi, rispettare il requisito dell'"interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale interconnessione deve risultare attestata dai documenti indicati nell'art. 1 comma 11 della L. 232/2016, ossia, in base al costo di acquisizione di ciascun bene, dalla dichiarazione del legale rappresentante o dalla perizia tecnica o dall'attestato di conformità.

Tuttavia, come già indicato nella sopra citata risoluzione 27/E/2018, l'Agenzia delle entrate ha confermato l'originaria interpretazione di Assonime, soprattutto in considerazione della circostanza che la norma, al comma 11, non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, debbano necessariamente essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Pertanto, considerato che tale documentazione è fondamentale al fine di avere accesso alla disciplina agevolativa (dovendo attestare, tra gli altri, anche il rispetto del requisito dell'interconnessione, condizione necessaria per il diritto d'accesso al beneficio), tale risoluzione ha richiamato la precedente che precisava che "l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio".

Un esempio pratico di quanto sopra descritto lo fornisce la stessa Agenzia rispondendo all'interpello in trattazione. La stessa, invero, afferma che, nel caso di un bene rientrante nell'allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l'impresa potrà comunque fruire dell'iper-ammortamento, seppur a partire dal periodo d'imposta 2021, mentre per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super-ammortamento.

Nello specifico, "la quota di iper-ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper-ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super-ammortamento nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 (cfr. circolare n. 4/2017, § 6.4.1, esempio 9)".

Ciononostante, si rammenta che il fatto che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non significa che la stessa sia effettivamente "rinviable" a piacere. La tardiva interconnessione, infatti, deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

A cura di
Dott. Mattia Piasini

CESSIONE E SCONTO IN FATTURA BONUS EDILIZI: DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE

A partire dal 4 febbraio 2022 sarà possibile esercitare nuovamente l'opzione che, come stabilito dalla Legge di Bilancio, è stata estesa fino al 2024, per la cessione dei bonus fiscali relativi alle detrazioni per lavori edilizi o per richiedere il contributo sotto forma di sconto in fattura.

L'opzione che potrà essere comunicata interessa le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, oltre che per il c.d. "Superbonus".

L'articolo 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020, all'esito della rivisitazione apportata dalla Legge di Bilancio 2022, ha confermato l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevedendo tuttavia alcune ipotesi di esonero in presenza di opere minori che, alternativamente:

siano classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), purché non si tratti di recupero e restauro della facciata di edifici; siano di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, salvo che non si tratti di recupero e restauro della facciata di edifici.

A questo punto, è utile interrogarsi sull'ambito temporale di applicazione del nuovo perimetro di esonero così delineato. Nelle faq pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2022, è stato ribadito il concetto di base già espresso nella circolare 16/E/2021, nella quale veniva chiarito che i nuovi obblighi di rilascio delle asseverazioni si applicano alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto.

In via speculare, posto che la Legge di bilancio 2022 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, le regole che fanno venir meno le attestazioni nelle ipotesi di cui sopra trovano applicazione anche alle spese sostenute nel 2021 (ed in particolare nel periodo 01/11/2021 – 31/12/2021), sebbene la relativa opzione non sia ancora stata comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Da segnalare anche che con il recente Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022) il Legislatore ha stabilito nuovi e ancor più stringenti limiti alla circolazione dei crediti, ponendo

fine ai trasferimenti a catena dei crediti a partire dal prossimo 7 febbraio 2022.

Ciò implica che a partire da questa data, il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta; i fornitori e le imprese che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta e cederlo ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.

La necessità di adeguamento a queste nuove regole ha comportato, da un lato, la sospensione per alcuni giorni del canale di trasmissione delle comunicazioni per l'esercizio dell'opzione dall'altro la predisposizione di un nuovo modello.

L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, va comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con il provvedimento di cui si discute denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica", utilizzabile, come già anticipato, a decorrere dal 4 febbraio 2022.

In linea generale, anche con questo nuovo modello non cambiano i termini per l'invio della comunicazione: essa va inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Tuttavia, per quest'anno, al fine di consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.

Con il nuovo provvedimento sono state confermate anche le diverse modalità operative da seguire per l'invio della comunicazione a seconda che si tratti di interventi su unità immobiliari (a cura del beneficiario della detrazione, anche per il tramite di intermediari abilitati o da chi rilascia il visto di conformità) o su parti comuni di edifici (a cura dell'amministratore di condominio o dal soggetto che rilascia il visto di conformità).

A cura di
Dott.ssa Ilaria Levi

WARNING: INDEDUCIBILITÀ DELL'IMU DALL'IRES E DALL'IRPEF - ISTANZA DI RIMBORSO

Gentile Cliente/Lettore,

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 262/2020, ha stabilito "la illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile delle imposte sui redditi d'impresa. La riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., rilevata con riguardo alla indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'imponibile dell'IRES, infatti non può che coinvolgere anche l'indeducibilità dal reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, poiché per effetto del rinvio disposto dall'art. 56 TUIR – «il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo» – esso si determina sostanzialmente secondo le regole dell'IRES disposte all'art. 81 e seguenti TUIR".

A ben vedere, se è vero che la Consulta si è pronunciata in relazione al periodo d'imposta 2012 (nel quale l'IMU sugli immobili strumentali era integralmente indeducibile dall'IRES e dall'IRPEF), è altrettanto vero che i principi espressi risulterebbero applicabili anche agli anni successivi in cui il Legislatore ha previsto una parziale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali della Imposte sui redditi (si ricorda che solo dal 2022 in poi è stata prevista l'integrale deducibilità del tributo).

La Corte ha peraltro sottolineato che "Nel caso in esame, ..., il mancato riconoscimento della deducibilità si riflette in un aggravio del tributo sui redditi causato soltanto dalla misura dell'IMU (divenuta, come si è visto particolarmente incidente per le imprese), che potrebbe, di fatto, azzerare lo stesso reddito netto o che paradossalmente potrebbe, in via di diritto, essere incrementata esponenzialmente dal legislatore con il solo limite della capacità contributiva desumibile dall'imposta indeducibile (...).

Altra conseguenza della rottura del principio di coerenza è, nel caso di specie, l'indebita penalizzazione, rilevata dal rimettente, di quelle imprese che abbiano scelto (opzione non certo biasimabile, perché funzionale alla solidità dell'azienda) di investire gli utili nell'acquisto della proprietà degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la propria attività utilizzando immobili in locazione: solo queste ultime possono infatti dedurre tutti i costi (i relativi canoni), non essendo soggette, come invece le prime, all'IMU (indeducibile)".

Da quanto sopra, si è dell'avviso che il principio espresso dalla Corte Costituzionale è estendibile anche alle annualità successive al 2012 per quanto concerne la parziale indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dall'IRES (o dall'IRPEF), con la conseguenza che i contribuenti sono legittimati a richiedere il rimborso della maggiore IRES (o IRPEF) versata in ragione della cennata (parziale) indeducibilità di un costo d'impresa chiaramente inerente (e quindi integralmente deducibile).

Non da ultimo, e per completezza, si rileva, come anche la CTP di Parma si sia posta il problema a seguito del ricorso di una società contribuente per l'ottenimento del rimborso dell'IRES. I Giudici, in tal caso, con l'ordinanza del 12.4.2021, hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale anche per le annualità 2014-2016.

A fini operativi/procedimentali si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario presentare istanza motivata e documentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dimostrando l'effettivo pagamento dell'IMU sugli immobili strumentali e la variazione in diminuzione esposta nella dichiarazione dei redditi, regolarmente presentata.

Possono essere richiesti a rimborso solo gli importi versati negli ultimi 48 mesi (termine decadenziale per la richiesta di rimborso delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973) ma si ritiene, si possano ricomprendere anche, semmai in sede contenziosa, gli ultimi dieci anni per indebito arricchimento dell'Erario.

Nel caso di specie, il diritto alla restituzione dell'IMU indeducibile è sorto nel momento in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale, che ha reso indebito il pagamento eseguito.

È presumibile ritenere che (data la "delicatezza" della questione) gli Uffici finanziari rigetteranno l'istanza, o espressamente o tramite "silenzio- rifiuto" (che si forma in assenza di risposta nei 90 giorni successivi alla presentazione dell'istanza), così che il contribuente potrebbe poi adire la Commissione Tributaria Provinciale competente con apposito ricorso, al fine di ottenere un riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto al rimborso e l'applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web: <http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>

CONTACTS

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare uno dei seguenti riferimenti:

Centro Studi AC
centrostudiac@actaxlaw.com

Dott. Albonico Davide
davide.albonico@actaxlaw.com

Avv. Cristiano Vincenzo
vincenzo.cristiano@actaxlaw.com

Dott.ssa Levi Ilaria
ilaria.levi@actaxlaw.com



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 Milano | Tel. +39 02 872 878 00 - Fax +39 02 872 877 86

www.actaxlaw.com

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax Alert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.